

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 644

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPELLI, BOSCO, MANFROI, SPERONI,
TABLADINI, STAGLIENO, ROSCIA, SCAGLIONE, PAGLIARINI,
MANARA, SERENA, ZILLI, PREIONI e ROVEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione
da parte delle persone handicappate

ONOREVOLI SENATORI. - In riferimento alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104, relativamente alla parte concernente la rimozione di ostacoli per la visitabilità degli impianti balneari da parte di persone handicappate, va rilevato come, pur condividendo lo spirito della legge che tende a garantire il rispetto della dignità umana per le persone portatrici di *handicap*, essa non tenga in alcun conto delle diversissime situazioni ambientali ed orografiche in cui è suddiviso il litorale della penisola italiana.

L'ipotesi quindi di poter utilizzare un unico criterio uniforme su di un territorio che certamente uniforme non è, risulta utopistica a meno di non voler trascurare le enormi difficoltà non solo progettuali ma soprattutto economiche e realizzative cui sarebbero soggette per moltissime concessioni demaniali e questo senza tener conto della obiettiva riduzione reddituale che

deriverebbe, in molti casi, dalla perdita delle superfici da destinare a tale adeguamento.

Va sottolineato infatti che in molti tratti del nostro arenile esiste, a monte della concessione demaniale stessa, una passeggiata ad essa sopraelevata, che spesso gli arenili in concessione hanno una profondità precaria e limitata, che molte concessioni demaniali sono limitate a sviluppi lineari di pochi metri.

La proposta avanzata tende a sanare la situazione di profondo disagio in cui si verrebbero a trovare moltissime concessioni demaniali fornendo, attraverso l'intermediazione dell'Autorità marittima competente e delle associazioni di categoria, criteri obiettivi attraverso i quali dare risposta alle esigenze dei concessionari di impianti di balneazione pur nel rispetto dello spirito di equità che ha ispirato il legislatore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Laddove esistono obiettive difficoltà strutturali ed ambientali riscontrate dall'Autorità marittima competente ad ottemperare a quanto disposto dal comma 3, ovvero laddove la difficoltà della soluzione tecnica da adottare sia associata ad un costo o ad una perdita di spazi tale da incidere fortemente sulla redditività del bene in concessione, è data facoltà alle competenti Autorità marittime, d'intesa con le amministrazioni locali e le organizzazioni di categoria, di individuare, all'interno di tratti orograficamente omogenei di litorale, anche se serviti da più concessioni demaniali per impianti di balneazione, la o le concessioni più rispondenti ai requisiti di applicabilità della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

3-ter. Per le concessioni demaniali di cui al presente articolo, le spese progettuali esecutive da sostenere per applicare le disposizioni di cui al comma *3-bis*, saranno ripartite tra tutte le concessioni demaniali che insistono sul tratto omogeneo del litorale, anche se non toccate dall'opera in questione. La ripartizione sarà effettuata in misure stabilite dall'Autorità marittima competente in accordo con le organizzazioni di categoria; il pagamento delle quote spettanti costituisce condizione per l'attribuzione o la conservazione della concessione.